

XXX

18 agosto 1941

ROMA

Scambio di Note fra l'Italia e la Repubblica di San Marino in materia doganale, per i prodotti petroliferi ed i residui della loro lavorazione da impiegare per l'agricoltura (art. 46 della Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 fra l'Italia e San Marino)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
AL SEGRETARIO DI STATO DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Roma, 18 agosto 1941

Signor Segretario di Stato,

L'art. 46 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 31 marzo 1939, dopo aver disposto che il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni stabilite dalle leggi italiane, prevede la conclusione di particolari accordi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

Gli accertamenti fatti dal Ministero delle Finanze hanno messo in luce che attualmente il Governo della Repubblica e la popolazione sanmarinese hanno occasione di giovare soltanto delle agevolazioni fiscali

1941
18 agosto

concernenti i prodotti petroliferi e i residui della loro lavorazione da impiegare per l'azionamento di motori in genere o di motori agricoli, e i residui da usare direttamente per la combustione in forni o caldaie.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di addivenire agli accordi preveduti dall'art. 46 della citata Convenzione di amicizia e di buon vicinato, nei riguardi degli accennati prodotti, senza pregiudizio di ogni altro diritto derivante alla Repubblica dall'articolo stesso e con riserva di procedere alla conclusione di ulteriori accordi, qualora il Governo della Repubblica o la popolazione sanmarinese si trovassero nella pratica possibilità di beneficiare di altre agevolazioni fiscali previste dalle leggi italiane.

A questo fine mi onoro comunicare a Voi Eccellenza, le modalità e le condizioni con l'osservanza delle quali il Governo e gli abitanti della Repubblica potrebbero, ad avviso del R. Governo, beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse dalle vigenti leggi italiane per gli olii grezzi di petrolio, di catrame ecc. e per i residui della loro lavorazione, destinati agli usi sopra accennati.

A) Prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione impiegati per l'azionamento di motori agricoli.

1. Per l'azionamento di motori agricoli, nel territorio della Repubblica di San Marino, potranno essere impiegati prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione che abbiano goduto, in Italia, della esenzione dell'imposta di fabbricazione (o della corrispondente sovrimposta di confine, se provenienti dall'estero).

A tale effetto, saranno considerati motori agricoli: i motori destinati all'estrazione dal sottosuolo, del-

1941
18 agosto

l'acqua per irrigazione e alle perforazioni per la riserva dell'acqua; i motori delle trattrici e delle macchine agricole automotrici non atte al trasporto di persone e di cose, anche con rimorchio di macchine e di attrezzi agricoli; i motori delle trattrici per trasporto di prodotti agricoli e di sostanze di uso agrario nell'ambito dell'azienda; i motori dei frantoi per la spremitura delle olive.

2. Il prelevamento dei prodotti petroliferi e dei residui della loro lavorazione, da impiegarsi per l'azionamento dei motori agricoli, nel territorio della Repubblica, potrà essere effettuato soltanto presso i depositi delle provincie di Pesaro e di Forlì.

Detto prelevamento avverrà in base a speciali buoni rilasciati dal Congresso forestale e di agricoltura di San Marino, il quale avrà cura di accertare che il quantitativo richiesto corrisponda ad una necessità del richiedente, in relazione agli usi consentiti ai sensi del precedente n. 1. Un facsimile dei moduli usati a questo scopo, con la sottoscrizione delle persone autorizzate al rilascio, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze italiano.

3. Qualora fosse ravvisata l'opportunità di istituire, nel territorio della Repubblica, depositi di prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione, da impiegarsi per l'azionamento di motori agricoli, i depositari saranno obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, le cui pagine saranno previamente vidimate e numerate dall'ufficio finanziario della Repubblica.

Il prelevamento dei prodotti per il rifornimento di tali depositi avverrà egualmente in base a buoni rilasciati dal Congresso forestale e di agricoltura, ai sensi del precedente n. 2; ed egualmente in base a buoni rilasciati dallo stesso Congresso sarà fatto il

1941
18 agosto

prelevamento presso detti depositi da parte degli utenti dei motori agricoli.

4. Il Governo della Repubblica s'impegna di esercitare ogni possibile vigilanza sul rilascio dei buoni di prelevamento, sulla tenuta del registro di carico e scarico da parte dei depositari e sull'impiego dei prodotti.

Per rendere più agevole la sorveglianza sull'impiego, il petrolio e la nafta destinati all'azionamento dei motori agricoli, vengono, prima di essere liberati dagli stabilimenti del Regno, colorati in rosso sotto il controllo dell'Autorità finanziaria italiana.

Per ogni uso dei prodotti prelevati diverso da quello consentito saranno comminate dal Governo della Repubblica adeguate sanzioni.

B) Prodotti petroliferi greggi e residui della loro lavorazione destinati all'azionamento di ogni altra specie di motori o alla combustione diretta.

1. Per l'azionamento di motori diversi da quelli indicati sotto la lettera A) e per la combustione diretta in forni e caldaie, nel territorio della Repubblica potranno essere impiegati prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione, che abbiano goduto, in Italia, della riduzione della imposta di fabbricazione (o della corrispondente sovrimposta di confine, se provenienti dall'estero), nelle misure rispettivamente stabilite dalla legge italiana.

I prodotti petroliferi e i residui della loro lavorazione che abbiano goduto della speciale riduzione di imposta preveduta per la combustione diretta in forni e caldaie, non potranno essere impiegati per l'azionamento di motori.

Sarà egualmente vietata qualsiasi miscela di pro-

dotti petroliferi o residui della loro lavorazione che siano soggetti in Italia, in relazione al loro uso, ad un diverso regime fiscale.

2. Qualora fosse ravvisata l'opportunità di istituire, nel territorio della Repubblica, depositi di prodotti petroliferi e di residui della loro lavorazione destinati all'azionamento di motori diversi da quelli agricoli o alla combustione diretta in forni e caldaie, i depositari saranno obbligati alla tenuta di un registro di carico o scarico le cui pagine saranno previamente vidimate e numerate dall'ufficio finanziario della Repubblica.

3. Il Governo della Repubblica s'impegna di esercitare ogni possibile vigilanza sulla tenuta del registro di carico o scarico, da parte dei depositari e sull'impiego di prodotti.

Per ogni impiego dei prodotti prelevati diverso da quello consentito e per ogni operazione, anche preparatoria, destinata a rendere possibile tale diverso uso, saranno comminate dal Governo della Repubblica adeguate sanzioni.

L'Ufficio Finanziario della Repubblica darà notizia al Ministero delle Finanze, a mezzo della Regia Dogana di Rimini, dei risultati della vigilanza esercitata sull'impiego dei prodotti petroliferi considerati nella presente Nota, con un cenno dei provvedimenti inflitti sugli abusi eventualmente rilevati.

Vi sarò grato, Eccellenza, se, nel comunicarmi l'adesione del Governo della Repubblica a quanto sopra esposto, vorrete indicarmi le disposizioni delle vigenti leggi sanmarinesi e le nuove disposizioni che il Vostro Governo si proponga eventualmente di emanare, per punire con adeguate sanzioni gli abusi accennati sub-A) 4° e sub-B) 3°.

1941
18 agosto

1941
18 agosto

Resta inteso che le agevolazioni fiscali prevedute dalla presente Nota e le disposizioni per la loro applicazione contenute nella Nota stessa avranno efficacia fino a che rimangano in vigore le relative norme della legislazione italiana e che, qualora dette norme fossero modificate, si procederà, occorrendo, alla conclusione di nuovi accordi, ai sensi dell'art. 46 della citata Convenzione di amicizia e di buon vicinato.

Vogliate gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

CIANO

IL SEGRETARIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

1941
18 agosto

San Marino, 18 agosto 1941

Signor Ministro,

Vostra Eccellenza ha voluto farmi pervenire in data odierna la seguente Nota :

« L'art. 46 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 31 marzo 1939, dopo aver disposto che il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni stabilite dalle leggi italiane, prevede la conclusione di particolari accordi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

Gli accertamenti fatti dal Ministero delle Finanze hanno messo in luce che attualmente il Governo della Repubblica e la popolazione sanmarinese hanno occasione di giovare soltanto delle agevolazioni fiscali concernenti i prodotti petroliferi e i residui della loro lavorazione da impiegare per l'azionamento di motori in genere o di motori agricoli, e i residui da usare direttamente per la combustione in forni o caldaie.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di addivenire agli accordi preveduti dall'art. 46 della citata convenzione di amicizia e di buon vicinato nei riguardi degli accennati prodotti, senza pregiudizio di ogni altro diritto derivante alla Repubblica dall'articolo

1941
18 agosto

stesso e con riserva di procedere alla conclusione di ulteriori accordi, qualora il Governo della Repubblica o la popolazione sanmarinese si trovassero nella pratica possibilità di beneficiare di altre agevolazioni fiscali prevedute dalle leggi italiane.

A questo fine mi onoro comunicare a Voi, Eccellenza, le modalità e le condizioni con l'osservanza delle quali il Governo e gli abitanti della Repubblica potrebbero, ad avviso del R. Governo, beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse dalle vigenti leggi italiane per gli olii grezzi di petrolio, di catrame, ecc. e per i residui della loro lavorazione, destinati agli usi sopra accennati.

A) Prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione impiegati per l'azionamento di motori agricoli.

1. Per l'azionamento di motori agricoli, nel territorio della Repubblica di San Marino, potranno essere impiegati prodotti petroliferi, e residui della loro lavorazione che abbiano goduto in Italia, della esenzione dell'imposta di fabbricazione (o della corrispondente sovrimposta di confine, se provenienti dall'estero).

A tale effetto, saranno considerati motori agricoli: i motori destinati all'estrazione dal sottosuolo, dell'acqua per irrigazione e alle perforazioni per la ricerca dell'acqua; i motori delle trattrici e delle macchine agricole automotrici non attese al trasporto di persone e di cose, anche con rimorchio di macchine e di attrezzi agricoli; i motori delle trattrici per trasporto di prodotti agricoli e di sostanze di uso agrario nell'ambito dell'azienda; i motori dei frantoi per la spremitura delle olive.

2. Il prelevamento dei prodotti petroliferi e dei residui della loro lavorazione, da impiegarsi per l'azio-

namento dei motori agricoli, nel territorio della Repubblica, potrà essere effettuato soltanto presso i depositi delle provincie di Pesaro e di Forlì.

Detto prelevamento avverrà in base a speciali buoni rilasciati dal Congresso forestale e di agricoltura di San Marino, il quale avrà cura di accertare che il quantitativo richiesto corrisponda ad una necessità del richiedente, in relazione agli usi consentiti ai sensi del precedente n. 1. Un facsimile dei moduli usati a questo scopo, con la sottoscrizione delle persone autorizzate al rilascio, sarà trasmesso al Ministero delle Finanze italiano.

3. Qualora fosse ravvisata l'opportunità di istituire, nel territorio della Repubblica, depositi di prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione, da impiegarsi per l'azionamento di motori agricoli, i depositari saranno obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, le cui pagine saranno previamente vidimate e numerate dall'ufficio finanziario della Repubblica.

Il prelevamento dei prodotti per il rifornimento di tali depositi avverrà egualmente in base a buoni rilasciati dal Congresso forestale e di agricoltura, ai sensi del precedente n. 2; ed egualmente in base a buoni rilasciati dallo stesso Congresso sarà fatto il prelevamento presso detti depositi da parte degli utenti dei motori agricoli.

4. Il Governo della Repubblica s'impegna di esercitare ogni possibile vigilanza sul rilascio dei buoni di prelevamento, sulla tenuta del registro di carico e scarico da parte dei depositari e sull'impiego dei prodotti.

Per rendere più agevole la sorveglianza sull'impiego, il petrolio e la nafta destinati all'azionamento dei motori agricoli, vengono, prima di essere li-

1941
18 agosto

1941
18 agosto

berati dagli stabilimenti del Regno, colorati in rosso sotto il controllo dell'Autorità finanziaria italiana.

Per ogni uso dei prodotti prelevati diverso da quello consentito saranno comminate dal Governo della Repubblica adeguate sanzioni.

B) *Prodotti petroliferi greggi e residui della loro lavorazione destinati all'azionamento di ogni altra specie di motori o alla combustione diretta*

1. Per l'azionamento di motori diversi da quelli indicati sotto la lettera A) e per la combustione diretta in forni e caldaie, nel territorio della Repubblica, potranno essere impiegati prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione, che abbiano goduto, in Italia, della riduzione della imposta di fabbricazione (o della corrispondente sovrimposta di confine, se provenienti dall'estero), nelle misure rispettivamente stabilite dalla legge italiana.

I prodotti petroliferi e i residui della loro lavorazione che abbiano goduto della speciale riduzione di imposta preveduta per la combustione diretta in forni e caldaie, non potranno essere impiegati per l'azionamento di motori.

Sarà egualmente vietata qualsiasi miscela di prodotti petroliferi o residui della loro lavorazione che siano soggetti in Italia, in relazione al loro uso, ad un diverso regime fiscale.

2. Qualora fosse ravvisata l'opportunità di istituire, nel territorio della Repubblica, depositi di prodotti petroliferi e di residui della loro lavorazione destinati all'azionamento di motori diversi da quelli agricoli o alla combustione diretta in forni e caldaie, i depositari saranno obbligati alla tenuta di un re-

gistro di carico o scarico le cui pagine saranno previamente vidimate e numerate dall'ufficio finanziario della Repubblica.

3. Il Governo della Repubblica s'impegna di esercitare ogni possibile vigilanza sulla tenuta del registro di carico o scarico, da parte dei depositari, e sull'impiego di prodotti.

Per ogni impiego dei prodotti prelevati diverso da quello consentito e per ogni operazione, anche preparatoria, destinata a rendere possibile tale diverso uso, saranno comminate dal Governo della Repubblica adeguate sanzioni.

L'Ufficio Finanziario della Repubblica darà notizia al Ministero delle Finanze, a mezzo della R. Dogana di Rimini, dei risultati della vigilanza esercitata sull'impiego dei prodotti petroliferi considerati nella presente Nota, con un cenno dei provvedimenti inflitti sugli abusi eventualmente rilevati.

Vi sarò grato, Eccellenza, se, nel comunicarmi l'adesione del Governo della Repubblica a quanto sopra esposto, vorrete indicarmi le disposizioni delle vigenti leggi sanmarinesi e le nuove disposizioni che il Vostro Governo si proponga eventualmente di emanare, per punire con adeguate sanzioni gli abusi accennati sub-A) 4° e sub-B) 3°.

Resta inteso che le agevolazioni fiscali prevedute della presente Nota e le disposizioni per la loro applicazione contenute nella Nota stessa avranno efficacia fino a che rimangano in vigore le relative norme della legislazione italiana e che, qualora dette norme fossero modificate, si procederà, occorrendo, alla conclusione di nuovi accordi, ai sensi dell'art. 46 della citata Convenzione di amicizia e di buon vicinato ».

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che

1941
18 agosto

1941
18 agosto

il Governo sanmarinese è d'accordo su quanto precede ed ha già fatto emanare dal Congresso forestale e di agricoltura sotto la data del 10 luglio u. s. le « Disposizioni sulla distribuzione dei prodotti petroliferi e residui della loro lavorazione destinati all'azionamento dei motori agricoli nonchè all'azionamento di ogni altra specie di motori o alla combustione diretta » pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 26 luglio 1941 (1640 d. F. R.) al n. 22 della parte ufficiale.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione.

Gozi